

D.M. 15 marzo 1999, n. 137 ⁽¹⁾.

Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'igienista dentale.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1999, n. 114.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'articolo 6, comma 3, del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della [legge 23 ottobre 1992, n. 421](#)», nel testo modificato dal [decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517](#);

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura dell'igienista dentale;

Visti il decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 669, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1994, ed il [decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1997](#) con il quale il predetto regolamento è stato annullato;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 18 giugno 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi dell'11 gennaio 1999;

Vista la nota in data 16 febbraio 1999, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta il seguente regolamento:

1. 1. È individuata la figura professionale dell'igienista dentale con il seguente profilo: l'igienista dentale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria.

2. L'igienista dentale:

a) svolge attività di educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria, nell'ambito del sistema sanitario pubblico;

b) collabora alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta dei dati tecnico-statistici;

c) provvede all'ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonché all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici;

d) provvede all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l'esigenza dei controlli clinici periodici;

e) indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale.

3. L'igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria.

2. 1. Il diploma universitario di igienista dentale, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#) ⁽²⁾, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

[\(2\)](#) Riportato alla voce Sanità pubblica.

3. 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'articolo 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
